

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1879

fessionisti riceve dalla propria rappresentanza, cioè gli avvocati dal Consiglio degli avvocati, i procuratori dal Consiglio di disciplina dei procuratori, il notaio dal Consiglio notarile.

Ora il Consiglio notarile presta l'identico servizio e sostiene l'identica spesa per l'ultimo e il più meschino notaio, che per il più fortunato e ricco di clientela.

D'altronde, o signori, si elevò un'altra obiezione: chi assumerà il carico di stabilire gradazioni d'importanza tra coloro che esercitano la stessa professione? Chi dichiarerà quali sono coloro che probabilmente raccolgono maggiori proventi e la loro misura?

V'ha qualche cosa di odioso in queste investigazioni e classificazioni, e nell'adempiersi ad un incarico somigliante con le migliori intenzioni potrebbe venirne anche offesa la dignità di non pochi di questi professionisti.

Prego l'onorevole Oggero di essere persuaso che questa legge è stata studiata così maturamente in tutti i suoi particolari, che la Commissione, ben contenta di accettare modificazioni fondate su ragioni gravi, e che possano veramente migliorarla, non può aderire ad altre che non reggono al cimento della critica, e che pur troppo moltiplicano le controversie e prolungano inutilmente la discussione. Quindi essa non aderisce alla proposta.

PRESIDENTE. La proposta presentata dall'onorevole Oggero non essendo accettata dalla Commissione, domando se essa è appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Non è appoggiata.)

Per conseguenza metto ai voti l'articolo 84.

Chi approva l'articolo 84 è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

GIURAMENTO DEL DEPUTATO PULCRANO.

PRESIDENTE. Essendo presente il deputato Pulcrano, lo invito a prestare giuramento.

Ne leggo la formola.

(Il deputato Pulcrano giura.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

PRESIDENTE. « Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

« Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue fun-

zioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio.

« *Il conservatore e i suoi impiegati debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.* »

Chi approva quest'articolo è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notari esercenti o tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

« Se fu scelto fra i notari *esercenti*, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello.

« Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina, nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto.

« Le disposizioni degli articoli 33 e 38 si applicano benanche alle cauzioni dei conservatori. »

NOCITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

NOCITO. Io vorrei fare un'osservazione sopra questo articolo 88 che contiene una disposizione abbastanza grave, quella cioè relativa alla nomina del conservatore dell'archivio; ufficio che, oltre ad arrecare un vantaggio pecuniario non lieve a colui che lo deve esercitare, richiede speciali cognizioni ed attitudini.

A me pare che la nomina di questo conservatore dovrebbe essere fatta previo concorso, e che nell'articolo 88 se ne dovrebbe consacrare il principio.

A me non pare sufficiente garanzia per la nomina di questo conservatore la semplice nomina del ministro di grazia e giustizia.

Io credo che i notai faranno a gara per poter coprire una tal carica, e si darà occasione o, per lo meno, si potrebbe dare occasione a delle disposizioni di favore, quando la nomina non fosse la consacrazione dei meriti personali dell'individuo scelto. È vero che in questo articolo si dice: « sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello »; ma non è detto che la Corte di appello ed il Consiglio notarile dovranno dare il parere intorno ai titoli dei concorrenti. Parrebbe anzi che questo parere sia uno di quei soliti che si danno dalle autorità locali quando il ministro ha in animo di nominare una qualche persona ad un ufficio, o